

























L'individuazione dei dati che la nota d'iscrizione a ruolo deve contenere è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia, in considerazione del numero e della eterogeneità degli elementi ai quali occorre dare rilievo anche ai fini di elaborazione statistica degli stessi, con riguardo in particolare alla complessità dei dati identificativi dei beni pignorati (soprattutto dei beni immobili, identificati sulla base delle coordinate catastali).

Infine, si propone di eliminare l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza (da parte del testimone e di chiunque altro vi prenda parte), perché per la formazione del documento nativo digitale occorre l'uso della firma digitale e questa tecnologia non è ancora sufficientemente diffusa sul territorio nazionale. La norma, quindi, consentendo di fare a meno della sottoscrizione del testimone, eviterà la necessità di stampare il verbale di udienza, farlo sottoscrivere con le modalità tradizionali e, poi, digitalizzarlo per renderlo disponibile nel fascicolo informatico ai difensori ed alle parti. Pertanto, verranno evitate attività manuali per il cui svolgimento è richiesto l'impiego di preziose risorse umane e materiali.

*Monitoraggio con modalità telematiche dell'andamento delle procedure esecutive concorsuali ed individuali(articolo 6)*

Per la procedura fallimentare, di concordato preventivo con cessione dei beni e con continuità aziendale e per le procedure esecutive individuali su beni immobili è prevista - a cura del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale - l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dall'art. 33, quinto comma, legge fallimentare. In caso di concordato con continuità aziendale, è introdotto anche l'obbligo del commissario giudiziale di redigere il rapporto riepilogativo periodico, già previsto per il concordato liquidatorio. I rapporti, sia periodici che finali, vanno obbligatoriamente redatti attenendosi ai modelli che saranno adottati con decreti del Ministro della giustizia e depositati in cancelleria con modalità telematiche.

L'intervento è finalizzato a consentire l'emersione, sul piano nazionale, di dati statistici indispensabili per una verifica dell'efficienza delle procedure esecutive individuali e concorsuali. In particolare, i rapporti riepilogativi finali e periodici consentiranno di far emergere e di comparare a livello nazionale i tempi di definizione delle procedure, le somme disponibili per la distribuzione ai creditori, il numero e il valore degli incarichi conferiti ai legali, la percentuale di soddisfacimento dei crediti, distinti per tipologie, i costi delle procedure e il rapporto con il ricavato.